

Segreteria

COMUNE DI
PONTE DI
PIAVE
Prot N
0010719
Del: 02/09/2016

Da: "Liana Goso" <segreteria@comune.sanbiagio.tv.it>
Data: giovedì 1 settembre 2016 12:10
A: "salgareda" <segreteria@comune.salgareda.tv.it>; "breda di piave"
<segreteria@comunebreda.it>; "Segreteria" <protocollosegreteria@pontedipiave.com>;
"segreteria" <segreteria@comune.zensondipiave.tv.it>
Allega: ORDINANZA N.83 - 2016.pdf
Oggetto: Ordinanza del Sindaco n. 83 del 01.09.2016.

Per opportuna conoscenza si trasmette ordinanza del Sindaco n. 83 del 01.09.2016 ad oggetto "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LVO 267/2000: TUTELA DEL DÉCORO DELL'AREA GOLENALE DEL FIUME PIAVE. DIVIETO DI UTILIZZO DI DIFFUSORI ACUSTICI E DI GENERATORI ELETTRICI/GRUPPI ELETTRICI".

Cordiali saluti.

Goso Liana
UFFICIO SEGRETERIA
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
0422 894373



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

ORIGINALE

ORDINANZA N. 83 DEL 01-09-2016

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LVO 267/2000:
TUTELA DEL DECORO DELL'AREA GOLENALE DEL FIUME PIAVE. DIVIETO DI
UTILIZZO DI DIFFUSORI ACUSTICI E DI GENERATORI ELETTRICI/GRUPPI
ELETTROGENI.**

IL SINDAGO

Preso atto della situazione di degrado in cui versa l'area golenale del fiume Piave, in particolare nei pressi del ponte, a causa di assembramenti di numerose persone che, durante i fine settimana ed in orari diurni e notturni, bivaccano nell'area dando forma ad una sorta di riunione spontanea finalizzata allo svago, utilizzando apparecchi di diffusione sonora alimentati da generatori elettrici;

Visto lo stato di abbandono e degrado in cui versa l'area in questione dopo che queste persone hanno lasciato il luogo, tanto da renderlo poco fruibile da parte della generalità dei cittadini;

Preso atto delle segnalazioni inerenti i forti rumori derivanti da questi assembramenti spontanei di persone ed in particolare della musica tenuta a livelli altissimi durante la notte, con fenomeni di disturbo alla quiete pubblica a causa della propagazione del suono verso il centro abitato di Ponte di Piave e di Fagaré della Battaglia;

Tenuto conto che è comunque da garantire il diritto alle persone di frequentare l'area, che peraltro risulta essere di particolare pregio naturalistico e storico, ma l'esercizio di tale diritto non deve ledere l'altrui sfera privata ed in particolare la quiete di terzi;

Atteso che l'azione legislativa intrapresa con il d.l. 23/5/2008, n. 92 convertito nella legge 24/7/2008 n. 125 consente il riconoscimento della rilevanza giuridica ad iniziative locali, nel rispetto di una cornice normativa di derivazione statale, che connota l'attivazione del potere di ordinanza del Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, e che ne caratterizza la causa tipica ossia l'ambito di intervento in riferimento all'incolumità pubblica, così come definita dal D.M. 5/08/2008;

Verificato che la situazione creatasi fa conseguire l'urgenza di intervenire al fine di ripristinare le condizioni di vivibilità e di decoro dell'area del Fiume Piave, situazione contingente alla quale non può farsi fronte se non mediante l'adozione di un provvedimento

imperativo, non rinvenendosi nell'ordinamento alcun altro provvedimento a contenuto tipico idoneo allo scopo;

Atteso che la fattispecie concreta, rientra tra le previsioni astratte contenute nel D.M. 5/08/2008 ed in particolare quanto contenuto alla lett. b) dell'art. 2;

Ritenuto quindi opportuno di ordinare a tutti coloro che si recano nell'area golenale del Fiume Piave, il divieto di utilizzare apparecchi per la diffusione sonora e di generatori elettrici finalizzati ad alimentare tali apparecchi di diffusione;

Vista la preventiva comunicazione fatta al Prefetto di Treviso in data 31.08.2016;

ORDINA

Di vietare, a chiunque frequenti l'area golenale del fiume Piave ricadente nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta, l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora e di generatori elettrici finalizzati ad alimentare tali apparecchi di diffusione.

Tale divieto si estende a tutti i tipi di diffusione sonora che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, ivi compresi quelli installati sui veicoli.

A tale divieto, derogano gli utilizzi dettati da situazioni emergenziali e contingenti pubbliche calamità.

Qualora non si proceda a quanto sopra ordinato, il destinatario del presente provvedimento sarà deferito all'A.G. ai sensi dell'art. 650 c.p. e sarà disposto il sequestro ex art. 321 cpp delle apparecchiature il cui utilizzo è vietato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

S. Biagio di Callalta, li 01-09-2016



Il Sindaco
Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1512 dal 01.09.2016 al 16.09.2016